

Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRENSIVO "SATTA" CARBONIA



scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

Via Della Vittoria n.94 - 09013 Carbonia (CI) Tel. 0781/62255 Codice Fiscale

90027630921 – CAIC87100P

✉ caic87100p@istruzione.it - ✉ caic87100p@pec.istruzione.it

🌐 www.comprensivosatta.edu.it



Circolare n. 10

Carbonia, 11 settembre 2026

-A tutto il Personale Scolastico
-Alle Famiglie degli Alunni
-Al DSGA
-Alla Bacheca del RE
-Al Sito WEB

Oggetto: Divieto di fumo in tutti i locali scolastici, comprese le aree esterne di pertinenza scolastica- applicazione della norma e relative prescrizioni

Visto l'art. 4 del Decreto-Legge 12 settembre 2013, n. 104, dal titolo: "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 214, del 12.09.2013 e convertito con alcune modifiche dalla Legge 8 novembre 2013, n. 1 che, al fine della tutela della salute nelle scuole, introduce le seguenti modifiche alla normativa sul divieto di fumo:

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 (divieto di fumo) è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.".
2. **E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche** nei locali chiusi e nelle aree all'aperto delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.
3. **Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.**

**SI EMANA IL SEGUENTE AVVISO
PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO, DOCENTE E NON DOCENTE, GLI STUDENTI, LE
FAMIGLIE E TUTTI GLI UTENTI, ABITUALI ED OCCASIONALI, DELLE SEDI SCOLASTICHE
DELL'ISTITUTO.**

È FATTO ASSOLUTO DIVIETO DI FUMO

ALL'INTERNO DEI LOCALI SCOLASTICI ED ALL'ESTERNO,

IN TUTTE LE AREE DI PERTINENZA: CORTILI, GIARDINI, AREE SPORTIVE.

Il mancato rispetto della norma comporta un'ammenda da 27,50 a 275,00 euro.

Il divieto è esplicitamente esteso a tutti i locali scolastici, ad uso didattico, amministrativo, tecnico, compresi tutti gli spazi adiacenti e riguarda tutto il personale, gli studenti e gli utenti ivi presenti. Il divieto è stabilito da norma di legge, senza distinzione tra orario scolastico ed extrascolastico, tra utenti interni ed esterni.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Antonella Rita

Pisu

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e
per gli effetti dell'art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993*

La scuola, i docenti e tutto il personale, sono chiamati a svolgere un ruolo educativo nei confronti degli alunni e dell'utenza in generale. Si auspica pertanto che, nell'ambito scolastico, l'esempio sia sempre rispettoso delle norme e dei principi educativi, al fine di garantire la propria e altrui salute.

L'inosservanza della disposizione, oltre a costituire un atto contrario alla Legge ed a costringere alunni e colleghi a subire il fumo passivo, evidenzerebbe un comportamento non adeguato al compito educativo istituzionale che, tutto il personale della scuola, è tenuto ad assolvere.

La mancata applicazione delle presenti norme e del conseguente controllo da parte del personale incaricato, configurerà illecito di carattere amministrativo, con la conseguente applicazione delle ammende previste dalla L. n.584/1975 e successive modifiche ed integrazioni.

Il personale tenuto a far rispettare l'obbligo è costituito dal Dirigente Scolastico, dai suoi Collaboratori, dal DSGA, dai Referenti di plesso e dai collaboratori scolastici.

È opportuno far presente a tutti che, nell'esercizio delle proprie funzioni, l'Incaricato è un Pubblico Ufficiale e, come tale, gode del potere di chiedere le generalità di eventuali trasgressori alla normativa antifumo nell'ambito scolastico.

Si riportano, a titolo informativo, i seguenti articoli del Codice Penale:

- **Art. 337** del Codice penale – Resistenza a pubblico ufficiale.

“Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni”.

- **Art. 496** del Codice penale – False dichiarazioni sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. “Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti, interrogato sull'identità, sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale, o a una persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni di servizio, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire un milione”.

Si allega modulo per la constatazione di infrazione alla norma richiamata, con conseguente accertamento di illecito amministrativo. Il modello dovrà essere fotocopiato e reso disponibile in tutte le sedi scolastiche. Per ogni constatazione, il personale dovrà limitarsi a richiedere il nominativo ed a consegnare il modulo all'interessato. Se l'interessato non dovesse ritirare e firmare il modulo, lo stesso verrà spedito per posta elettronica certificata o raccomandata.

In caso di contestazione o di problematiche, il personale potrà riferire ai Collaboratori del D.S. , alla segreteria o, direttamente, al Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Antonella Rita Pisu

Processo verbale n. del

L'anno, il giorno, del mese di, alle ore

....., nei locali/oppure: nell'area all'aperto di

pertinenza dell'istituzione scolastica sede

di Via, Comune di, il sottoscritto
....., in qualità di Funzionario Incaricato all'accertamento e contestazione delle
violazioni del divieto di fumo di cui alla Legge 11.11.1975, n. 584, e all'art. 51 della Legge 16 gennaio
2003 come integrato dall'art. 4 del Decreto-legge 9 settembre 2013, n. 104,

accertato che

il Sig./la Sig.ra, nat ... a (....) e residente a
..... (....),
Via, n...., documento d'identità . ,

- ha violato le disposizioni della normativa antifumo in quanto: **si trovava a fumare**
all'interno dei locali scolastici/nelle aree aperte di pertinenza della scuola;
- è incorso nell'aggravante di cui all'art. 7, comma 1 della Legge 11.11. 1975, n. 584
(presenza di minore di anni 12 o di donna in evidente stato di gravidanza) erano
presenti.....,

commina allo/a stess.. una ammenda pari a €

..... (min. 27,50 - max 275,00 euro)

- La contestazione viene consegnata; (eventualmente)
il trasgressore ha dichiarato che:

.....

- La contestazione non viene consegnata/ritirata (per cui ci si avvale del disposto del 2° comma
dell'art. 14 della Legge 24.11.1981 n. 689, notificando il presente verbale, contenente gli estremi
della violazione, mediante invio di copia a mezzo di Raccomandata A.R.) per le seguenti
motivazioni:

Il presente verbale viene compilato in tre esemplari, uno dei quali consegnato all'interessato.

Il trasgressore _____

Il verbalizzante _____

*Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può provvedere al pagamento del minimo della
sanzione, entro il term ine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di contestazione o della
notifica. Ai sensi dell'art. 16 e dell'art. 10 (così come modificato dall'alt. 96 del DL.gs. 507/1999)
della legge n.689/1981, è ammesso il pagamento nella misura di 1/3 del massimo, o del doppio del
minimo se più*

favorevole, nel caso in cui il pagamento avvenga nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione degli estremi della presente contestazione, oltre al pagamento delle spese d'accertamento e notifica. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa alla presenza di una donna in evidente stato di gravidanza, o alla presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

Il pagamento della sanzione amministrativa può essere effettuato:

- in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo **131 T**, e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – **Istituto Comprensivo di _____ plesso _____** - Verbale N. _____ del _____);*
- presso gli uffici postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).*

L'interessato, inoltre, nel termine di 30 giorni dalla data di contestazione della violazione, può inviare al Dirigente Scolastico scritti difensivi e documenti e chiedere di essere sentito. In alternativa, ha facoltà di ricorrere al Giudice Ordinario territorialmente competente.

Il trasgressore dovrà consegnare alla scuola, entro 60 giorni, prova dell'avvenuto pagamento della sanzione. Trascorso inutilmente tale termine, il Dirigente scolastico trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.



ALL'INTERNO DEI LOCALI SCOLASTICI ED
ALL'ESTERNO,

IN TUTTE LE AREE DI PERTINENZA: CORTILI, GIARDINI, AREE SPORTIVE.

LEGGE 16/01/2023 N. 3 ART. 51 E SUCC. INT.

Il mancato rispetto della norma comporta un'ammenda da 27,50 a 275,00 euro.

**PERSONALE INCARICATO DI VIGILARE SULL'OSSERVANZA DEL DIVIETO E AD ACCERTARNE LE
RELATIVE INFRAZIONI:**

DIRIGENTE SCOLASTICO, COLLABORATORI DEL

DS, REFERENTI DI SEDE, DOCENTI INCARICATI .

**TUTTI I DOCENTI E I COLLABORATORI SCOLASTICI SONO TENUTI AL CONTROLLO NEI LOCALI
SCOLASTICI E NELLE PERTINENZE ESTERNE CON OBBLIGO DI SEGNALARE LE EVENTUALI
INFRAZIONI AGI INCARICATI**